

COMUNE DI CASTELLUCCIO INFERIORE



UFFICIO TECNICO
Servizio LL.PP.

SCHEMA DI CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

recante patti e condizioni per le prestazioni relative al collaudo in corso d'opera e finale per i lavori di realizzazione di un itinerario ciclabile in località Fiumara di Pietrasasso, secondo quanto previsto dalla legge n.1086/71 e L.R. n.38/97, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

L'anno duemiladieci, il giorno ___ del mese di _____, in Castelluccio Inferiore (PZ), nella sede Comunale, con la presente scrittura privata da valere tenere quale pubblico strumento ai sensi di legge,

tra:

a) Roberto Giordano, nato a Castelluccio Inferiore il 21.02.1964, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse del **Comune di Castelluccio Inferiore**, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell' Area Tecnica, autorizzato alla stipula dei contratti ai sensi dell'art.107 del comma 3, lett. c del D.Lgs 18.8.2000 n.267, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "**Stazione appaltante**";

b) Ing./arch. _____
di seguito denominato semplicemente «**incaricato**»

Previa rinuncia all'assistenza dei testimoni, si conviene e stipula quanto segue:

PREMESSO:

che con Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica n. ___/Tec. del ___/___/_____, è stato affidato l'incarico per la prestazione professionale di collaudo in corso d'opera e finale per le opere di realizzazione di un itinerario ciclabile in località Pietrasasso, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi dell'art. 91, commi 1 e 2, e dell'art. 124, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., al suindicato _____

che con Determinazione n. ___/tec. del ___/___/_____ è stato approvato il presente schema di contratto disciplinare d'incarico, disciplinante le modalità e le condizioni per l'espletamento dell'incarico oltre che per il pagamento dei corrispettivi dovuti.

Ciò premesso e previa ratifica e conferma di quanto sopra da parte dei sigg. intervenuti, volendosi che il tutto formi parte integrante e sostanziale di questo atto:

c) Il sig. Roberto Giordano, nella veste di cui sopra, in esecuzione alla determina citata in premessa, affida all'ing/arch. _____, in qualità di _____, iscritto all'Ordine degli _____ della Provincia di _____ al n. _____, (partita IVA _____), in qualità di incaricato/capogruppo del raggruppamento costituito da :

- ing. _____ (capogruppo);
- arch. _____;

l'incarico per la prestazione professionale relativa al collaudo in corso d'opera e finale delle opere di realizzazione di un itinerario ciclabile in località Pietrasasso, comprese tutte le

prestazioni professionali accessorie, ai sensi dell'art. 91, commi 1 e 2, e dell'art. 124, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

d) Il signor ing./arch. _____, iscritto all'Ordine Professionale della Provincia di _____ al n.____, (partita IVA _____), in qualità di incaricato/capogruppo del raggruppamento costituito da :

Ing. _____ (capogruppo);

Arch. _____;

di seguito denominato semplicemente «tecnico incaricato» si impegna ad assumere l'incarico, affidato dal Comune di Castelluccio Inferiore, con sede in Castelluccio Inferiore (PZ), Largo Guglielmo Marconi, 1 (c.f. 00212530760), di seguito denominata semplicemente «amministrazione committente», relativo alla prestazione professionale di collaudo in corso d'opera e finale per le opere di realizzazione di un itinerario ciclabile in località Pietrasasso, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, ai sensi dell'art. 91, commi 1 e 2, e dell'art. 124, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.

ART. 2 - OBBLIGHI LEGALI

1. Il **tecnico incaricato** è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e seguenti c.c. e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della Legge 2 marzo 1949, n. 143 (architetti e ingegneri), della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.
3. Ai sensi dell'art. 90, comma 7, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006. il tecnico incaricato ha dimostrato la regolarità contributiva con la Cassa previdenziale di appartenenza mediante dichiarazione ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000.

ART. 3 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il collaudo da eseguirsi deve essere effettuato nel rispetto delle norme tecniche di cui alla legge n.1086/71 e LL.RR. n.40/82 e 38/97;

Le somme disponibili per tale attività professionale, comprensive di IVA e Cassa di Previdenza, sono di _____;

Sull'importo al netto di IVA e CNPAIA, pari ad € _____ l'incaricato ha operato un ribasso del _____%, per cui l'importo di aggiudicazione al netto di IVA e CNPAIA, risulta di € _____.

3. Il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare ad eventuali integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla complessità del lavoro, nonché ad eventuali disposizioni impartite dalla legislazione vigente.
4. Tutte le spese sono comprese nell'importo di € _____,_____ **compreso CNPAIA e IVA** offerto, con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, vidimazioni, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

ART. 4 - ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO

1. Il tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per qualsiasi motivo non imputabile o riconducibile all'amministrazione committente, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.
2. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento del particolare servizio tecnico professionale, il tecnico incaricato si impegna a:

- a) sottoscrivere la domanda di deposito ai sensi della L.1086/71 e L.R. n.38/97 e la dichiarazione di accettazione dell'incarico, nonché di controllare la completezza degli elaborati da trasmettere alla Regione Basilicata – Ufficio Difesa del Suolo;
- b) produrre un **numero di 3 copie** degli elaborati di collaudo e a sottoscrivere il giornale dei lavori, nei giorni di visite in corso d'opera.; a richiesta dell'amministrazione committente ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (autorità giudiziaria, organi di vigilanza, ecc.);

ART. 5 - VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI

1. Il tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico.
2. Qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

ART. 6 - DURATA DELL'INCARICO

1. Le prestazioni decorrono dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico.
2. I termini per l'espletamento delle prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'amministrazione committente.
Le operazioni di collaudo dovranno concludersi entro **gg. 60** a partire dalla data di avvenuto deposito della relazione a struttura ultimata, ai sensi dell'art.6 L.1086/71 e L.R. n.38/97

ART. 7 - PENALI

1. Il ritardo nella consegna di quanto affidato, comporta una penale del **1 per mille dell'onorario** per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui all'art.9, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'art.6; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del tecnico per eventuali maggiori danni subiti dall'amministrazione committente.

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. E' facoltà dell'amministrazione committente rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale di cui all'art. 9 abbia raggiunto il **10%** dell'importo dei compensi sui quali è stata calcolata.
2. E' facoltà dell'amministrazione committente rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.
3. La rescissione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

ART. 9 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

1. Vista la Legge 2 marzo 1949, n. 143 (per architetti e ingegneri) e successive modifiche e integrazioni, nonché del decreto del Ministro della Giustizia 4 aprile 2001 (G.U. n. 96 del 26 aprile 2001), tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile ai sensi dell'art. 2233 c.c., per tutte le prestazioni descritte al precedente art. 3, di € _____, al netto di IVA e CNPAIA, scaturito dall'offerta economica operata dallo stesso "incaricato".
2. Il compenso sopra indicato è fisso, vincolante e omnicomprensivo, nel rispetto della congruità del compenso in merito alla dignità della professione in relazione all'art. 2233 c.c.
3. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.
4. I corrispettivi indicati sono comprensivi dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'art. 2578 c.c.
5. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli

eventuali collaboratori delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.

ART. 10 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI

1. I compensi, così come stabiliti all'art. 11, sono corrisposti in unica soluzione ad avvenuto espletamento dell'incarico ed entro 60 gg. dalla presentazione all'Ente della fattura e parcella Professionale, eventualmente vistata dall'Ordine Professionale di appartenenza, se esplicitamente richiesto dall'Ente. Il pagamento da parte del tesoriere è subordinato comunque alla presentazione della fattura.

ART. 11 - CONFERIMENTI VERBALI

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della amministrazione committente. E' inoltre obbligato a far presente alla stessa amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.
2. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'amministrazione committente affidante anche in orari serali, per l'illustrazione del lavoro svolto e da svolgere, a semplice richiesta dell'amministrazione committente, per un numero di riunioni non superiore a tre.

ART. 12 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato possibile comporre in via amministrativa è deferita al giudizio di un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designato dal committente, uno dal professionista ed il terzo da designarsi dai primi due membri. La controversia può essere deferita anche a unico arbitro designato dalle parti.
2. Su iniziativa anche di una sola delle parti la controversia può essere devoluta al giudice. In tal caso è competente il foro di Lagonegro.

ART. 13 - ASSICURAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 111, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., e dell'art. 105 del D.P.R. 554/1999, il tecnico incaricato, dopo la sottoscrizione della presente, si impegna a trasmettere in copia la polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.
2. La mancata presentazione della polizza da parte del tecnico esonera l'amministrazione dal pagamento dei compensi professionali.

ART. 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti;
2. E' sempre facoltà discrezionale dell'amministrazione committente non procedere all'affidamento ovvero di procedere all'affidamento a terzi, di eventuali ulteriori studi che dovessero rendersi necessari nel corso delle operazioni di collaudo, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.
3. Tutte le spese del presente contratto disciplinare, sono a carico del tecnico incaricato;
4. Il presente contratto disciplinare sarà registrato solo in caso d'uso.

Castelluccio Inferiore, li ____/____/ 2010

Il tecnico incaricato

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Roberto GIORDANO